

## **Circ. 29 dicembre 1999, n. 531059 (1).**

### **Ricorrenza del Patrono - Quesito art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.**

**Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.**

Con la nota in epigrafe codesto Comune ha chiesto se "il giorno della ricorrenza del Patrono debba essere considerato come festivo ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98, con la conseguenza che gli esercizi di commercio al dettaglio devono osservare la chiusura obbligatoria" ed "al fine della individuazione delle otto domeniche o festività, in cui gli esercizi possono derogare all'obbligo di chiusura", come disposto dall'art. 11, comma 5 del citato decreto legislativo.

In merito, lo scrivente osserva che il giorno del Santo Patrono non è indicato tra le ricorrenze festive elencate all'art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né tra le festività religiose specificate all'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

Solo nel calendario scolastico, riportato all'art. 6 della Ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110, del Ministero della pubblica istruzione, nonché in alcune contrattazioni collettive di lavoro, tale giorno è riconosciuto come "festività".

Pertanto, viste le suddette disposizioni vigenti in materia, la scrivente ritiene che il giorno del Santo Patrono, non potendo essere considerato festivo, non possa rientrare nella fattispecie di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98, nella parte in cui prescrive che "gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva".

Ne consegue che anche l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il quale dispone che "il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva" non possa essere applicato al giorno in questione.

Per completezza di informazione si precisa che il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), indicato all'art. 2 della citata legge n. 260/1949 come giorno festivo, per effetto dell'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54 ha cessato di essere considerato tale agli effetti civili; ai sensi, però, dell'art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e per effetto dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985 n. 121, detto giorno è stato considerato festività religiosa per il Comune di Roma.

Il Direttore generale

Dott. Piero Antonio Cinti

**NOTE:**

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, Divisione II.